

DELIBERAZIONE N. 4

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA 1^ VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) -

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore **18,30** presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria di prima convocazione nelle persone dei Sigg.:

	Presente
Cristina BERTULETTI in Scotton	Si
Marco MAFFIOLINI	Si
Antonio CRUGLIANO	Si
Stefano FRATTINI	Si
Renato MALNATI	Si
Silvia Flora Maria LORUSSO	Si
Francesco BEATI	Si
Domenico PREMOLI	Si
Giancarlo FEDRIGO	Si
Angelo CARABELLI	Si
Benedetta MINONZIO	Si
Guglielmo BOSSI	Si
Paolo TREVISAN	No
Totale presenze	12

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. **FRANCESCO DE PAOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dopo aver constatato il numero legale, il Presidente sig.ra **CRISTINA BERTULETTI** in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta PUBBLICA il punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

SINDACO

“Al quarto punto le controdeduzioni alle osservazioni e l'approvazione definitiva di questa prima variante al Piano di Governo del Territorio. Assessore Frattini.”

FRATTINI

“Buonasera a tutti. Prima di entrare nel merito delle osservazioni che sono state presentate, numero 21 osservazioni e quindi leggere il parere tecnico alle osservazioni presentate, ovvero il parere che ha elaborato lo studio di consulenza con gli uffici comunali, la premessa che desideriamo fare è la seguente: le osservazioni che chiedono un cambio di destinazione d'uso da aree agricole verso ambiti territoriali urbani, specialmente se coinvolgono suoli aventi rilevanza strategica per il sistema agricolo di livello provinciale, sono di norma respinte, perché in contrasto con gli obiettivi assunti dalla prima variante; l'accoglimento di tali richieste determinerebbe in via generale un ulteriore impiego di suolo in stato di naturalità, contravvenendo ai principi della legge del PTCP e del PRT; appare opportuno ricordare, in ogni caso, che se sussistono i presupposti di riqualificazione territoriale e di perseguimento dell'interesse pubblico generale, i soggetti interessati possono comunque ricorrere all'applicazione degli articoli numero 91, 92 e 93 della legge regionale 12/2005 relativi all'attuazione di PI pure in variante allo strumento urbanistico e presentare al comune proposte di programmazione integrata. Fatta questa doverosa premessa andrei a, diciamo, a fare una sintesi delle osservazioni presentate, del parere tecnico di risposta e ovviamente la proposta di accoglimento o di respingimento della stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'intervento dell'Assessore Frattini;

PREMESSO che il Comune di Gazzada Schianno è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 marzo 2014 e che in data 19 novembre 2014 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n° 47 *Serie avvisi e concorsi*, l'avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;

CONSIDERATO che il monitoraggio e l'applicazione del nuovo strumento urbanistico hanno evidenziato la necessità di procedere all'esecuzione di una serie di varianti allo strumento urbanistico vigente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato, ai sensi della L.R. n. 12/2015 e s.m.i., la I^a variante generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gazzada Schianno, composta dai seguenti elaborati:

- DdP 2013 I^a var. Relazione di variante;
- Verifica del bilancio ecologico;
- Ddp 18.2 Carta delle trasformazioni;
- Ddp 19.1 Carta di raffronto tra le previsioni di piano e studio geologico comunale;
- Ddp 23.0 Direttive per le Aree di trasformazione;
- Apparato normativo Pds;
- Pds 7.2 Aree pubbliche o di pubblico interesse al servizio del cittadino;
- Apparato normativo Pdr;
- Pdr 1.1 Carta delle previsioni. Generale;
- Pdr 1a.1 Carta delle previsioni. Quadro Nord;
- Pdr 1b.1 Carta delle previsioni. Quadro Est;
- Pdr 1c.1 Carta delle previsioni. Quadro Ovest;
- Pdr 4.1 Carta delle previsioni. Unità di paesaggio;
- Pds Apparato metodologico – prima variante;
- Documento di piano – variante 2017;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la congruità delle trasformazioni previste con le classi di fattibilità geologica;

Documenti VAS

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale, con le quali sono stati individuati i criteri attuativi generali della Legge Regionale 12/2005, al fine di fornire agli Enti Locali le linee guida e gli indirizzi per l'applicazione della legge nei suoi diversi aspetti e per una corretta pianificazione del territorio;

EVIDENZIATO che:

- con DCR Lombardia n. VIII/351 del 13.03.2007 sono stati definiti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005;
- con DGR Lombardia n. VIII/6420 del 27.12.2007 è stata approvata la Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS;
- con DGR Lombardia n. VIII/10971 del 30.12.2009 è stata integrata la Determinazione della procedura della Valutazione ambientale di piani e programmi, con il recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 4/2008 e di integrazione dei nuovi modelli metodologici procedurali;
- con DGR Lombardia n. VIII/761 del 10 novembre 2010 sono state recepite le disposizioni di cui al D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 con modifica ed integrazione alle DDGR 6420/2007 e 10971/2009;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 19 febbraio 2018, con la quale si è avviato il procedimento di VAS per la prima variante generale al vigente PGT;

DATO ATTO CHE:

- con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 49/AT del 02.03.2018 sono stati individuati i soggetti interessati e la definizione delle modalità di informazione e comunicazione per la VAS della prima variante generale al PGT;
- in data 18.06.2018 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS, su quello del Comune e sull'albo pretorio on-line il Rapporto Ambientale VAS contenente le informazioni atte a individuare i possibili effetti sull'ambiente della variante al PGT in oggetto;
- in data 06.04.2018 si è svolta la prima Conferenza di Verifica e in data 30.08.2018 la seconda e conclusiva Conferenza;
- che a seguito della Conferenza di Verifica e dei pareri pervenuti, in data 26.09.2018, è stato emesso il Parere Motivato, a firma dell'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'autorità Procedente, relativo alla VAS della 1^ Variante generale al PGT;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., con nota del 20.08.2018, prot. n. 5949 è stata data comunicazione alle parti sociali ed economiche del procedimento di variante, al fine dell'espressione del parere per la variante in oggetto e che entro il termine fissato del 21 settembre 2018 non sono pervenuti pareri;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.13, comma 4, della L.R. n. 12/2005, gli atti del PGT sono stati depositati in libera visione al pubblico presso gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi a partire dal 17 ottobre 2018;
- la notizia del deposito degli atti di adozione del PGT è stata affissa, dal 17 ottobre 2018 prot. n. 7418, all'Albo pretorio on-line del Comune, nelle bacheche istituzionali dell'ente e sul sito internet istituzionale;
- l'avviso di deposito degli atti è stato altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi n. 42 – in data 17 ottobre 2018;
- contemporaneamente al deposito gli atti del PGT adottato sono stati trasmessi in data 18.10.2018, con nota prot. n. 7500 e successiva integrazione con nota prot. n. 8440:
 - ✓ all'ATS-Insubria sede di Varese, che si è espressa nel merito con nota pervenuta in data 03.12.2018 al prot. n. 8705;

- ✓ all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, che ha formulato le proprie osservazioni con nota pervenuta in data 17.12.2018 al prot. n. 9116;
- ✓ alla Provincia di Varese, che si è espressa in merito alla compatibilità del PGT con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con decreto dirigenziale n. 11 del 21.01.2019, pervenuto il 24.01.2019 al prot. n. 598;
- ✓ alla Regione Lombardia, che ha espresso il proprio parere con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1250 del 12.02.2019, pervenuto in data 13.02.2019 al prot. 1083;
- entro la data del 17 dicembre 2018, termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, sono pervenute n. 21 (ventuno) osservazioni;
- nessuna osservazione è pervenuta oltre il termine anzidetto;
- le 21 osservazioni pervenute sono contenute in apposito fascicolo depositato agli atti comunali, che si omette di allegare al presente provvedimento;

VISTO che il documento di variante consta dei seguenti elaborati:

- Relazione di Variante;
- DdP 18.2 Stato del territorio. Carta delle trasformazioni;
- DdP 23.0 Direttive per le aree di trasformazione;
- PdR Apparato normativo;
- PdR 1.1 Carta delle previsioni generali;
- PdR 4.1 Carta delle previsioni – Unità di paesaggio;
- PdS Apparato normativo;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la congruità delle trasformazioni previste con le classi di fattibilità geologica;

allegati alla deliberazione di Consiglio di adozione n. 37/2018 quali parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì i seguenti elaborati relativi alla procedura di verifica di esclusione della VAS, allegati alla deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 37/2018, quali parte integrante e sostanziale:

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica;

DATO ATTO che si dovrà provvedere con l'ausilio dei professionisti estensori del PGT, all'adeguamento delle tavole cartografiche e dei documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, attraverso la trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui ai pareri formulati dagli Enti terzi competenti ed all'esito delle controdeduzioni alle osservazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

VISTA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 12/2005;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della metodologia che sarà seguita, nel senso che si procederà per ciascuna osservazione secondo il seguente ordine: illustrazione della stessa da parte dell'Assessore Frattini e successiva votazione sulla proposta di controdeduzione;

Ciò premesso, si passa all'esame, discussione e votazione di ogni osservazione pervenuta, seguendo il relativo ordine di assunzione al protocollo dell'Ente.

OSSERVAZIONE n° 1 del 22.11.2018, prot. n. 8386 presentata da Responsabile dell'Area Tecnica:

FRATTINI

"L'osservazione n. 1 chiede l'integrazione della disciplina di Piano al fine di esplicitare che tutti gli interventi edilizi compresi in aree interessate da fasce PAI e da perimetrazioni del PGRA devono essere supportati da preventivo studio di compatibilità idraulica atto a approfondire gli esiti dello studio del reticolo idrico allegato alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

Il parere è il seguente:

Si prende atto di quanto osservato, provvedendo all'integrazione della disciplina di Piano con l'indicazione degli adempimenti segnalati nell'osservazione e nello specifico:

- si propone di integrare le direttive di ciascuna area di trasformazione, nell'elaborato DdP 23.0 con il seguente dispositivo: "L'attuazione delle previsioni in capo all'AT deve essere supportata da preventivo studio di compatibilità idraulica atto ad approfondire gli esiti dello studio del reticolo idrico alleato alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ai sensi della D.G.R. 6738 paragrafo 3.1.4 punto 4b."

- si propone di integrare l'Apparato Normativo del Piano delle Regole come specificato di seguito:

a) all'art. 1, introduzione del comma 5bis formulato come segue: "In applicazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del Po (PGRA), il Piano delle Regole recepisce l'individuazione delle "aree allagabili di nuova perimetrazione" caratterizzate dai seguenti scenari di pericolosità:

- aree P3 scenario frequente (30-50 anni);
- aree P2 scenario poco frequente (200 anni);
- aree P1 scenario raro (500 anni).

b) al Titolo III, introduzione dell'art. 14bis titolato "Compatibilità idraulica" e formulato come segue: "Tutti gli interventi edilizi compresi negli ambiti di cui al presente CAPO II interessati da fasce fluviali così come individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e da perimetrazioni del PGRA devono essere supportati da preventivo studio di compatibilità idraulica atto a approfondire gli esiti dello studio del reticolo idrico allegato alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ai sensi della D.G.R. 6738 paragrafo 3.1.4 punto 4b.

Si propone di accogliere questa osservazione."

SINDACO

"Adesso è stata letta la prima osservazione; apriamo eventualmente il dibattito e poi si mette in votazione osservazione per osservazione, così almeno evitiamo poi di accumulare tutti gli interventi anche per le osservazioni che già sono andate in votazione; quindi facciamo già una sorta di dichiarazione di voto contestualmente alla lettura dell'osservazione. Quindi se su questa prima osservazione ci sono interventi."

MINONZIO

"Allora prima di dire qualcosa in merito all'osservazione 1 faccio un passo indietro. Avevo chiesto se potevo leggere una lettera che mi è stata lasciata dal consigliere Trevisan, che leggo, il cui oggetto è proprio riferito al punto 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 8 marzo. Purtroppo per motivi di lavoro sono impossibilitato a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale del 8 marzo 2019 in relazione a quanto in oggetto indicato sono a comunicarvi formalmente che, anche se fossi stato presente, la mia volontà di non partecipare né alla discussione né tantomeno alla votazione del punto 4 dell'ordine del giorno. La mia determinazione deriva dall'inopportunità di discutere e votare una variante generale al PGT che coinvolge proprietari di terreni con me imparentati, così come previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 267/2000 comma 1 e 2, Quanto sopra rappresentato, auspico che lo stesso comportamento venga tenuto sia dal vicesindaco Marco Maffiolini che dall'assessore Renato Malnati essi stessi direttamente interessati dalle modifiche previste dal punto 4. In fede Paolo Trevisan. Chiedo di poterla mettere agli atti.

Allora riferito invece all'osservazione numero 1 che poi si rifà anche a quella che si vedrà successivamente, che sarà la numero 15 noi ribadiamo che la legge regionale prevede

che in caso di variante al PGT si debba procedere all'adeguamento dello studio geologico; in questo caso non è stato fatto e non basta giustificarlo con l'asseverazione fatta dal geologo incaricato; questa si limita a dire che gli interventi previsti sono compatibili, come non basta sostenere che le aree interessate dallo studio idrogeologico non sono interessate dalla variante. Ribadiamo che la legge regionale prevede che il nuovo studio geologico sia propedeutico alla variante e ne faccia parte integrante; inoltre le cartografie nel PAI del reticolo minore non coincidono nell'area più a rischio idrogeologico che è quella dell'intervento previsto in zona Ficep Sud passaggio a livello e questa variante doveva rendere sovrapponibili e omogenee le cartografie.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n° 1 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 2 del 27.11.2018 prot. n. 8538 presentata da Ambrosetti Andrea e Freri Denise:

FRATTINI

“L'osservazione n. 2 chiede la trasformazione della quota parte del Tipo mappale n. 53980 dall'ambito territoriale AG all'ambito Verde Urbano, con il solo fine di recintare l'intera proprietà.

Il parere è il seguente:

Esaminato lo stato dei luoghi e compreso lo spirito dell'osservazione, appurato che la modifica non incide in modo tale da alterare il carico insediativo del Piano, si propone di accogliere la richiesta. Pertanto, si provvede a classificare l'unità territoriale indicata dal richiedente nell'ambito Verde Urbano. Si specifica che il parziale cambio di destinazione urbanistica, pur determinando consumo di suolo ai sensi della L.r. 31/2014, non altera il bilancio ecologico della Variante. Le modifiche di cui sopra sono rese evidenti nell'allegato al presente parere tecnico.

Si propone di accogliere l'osservazione.”

BOSSI

“Giusto una considerazione che ho notato adesso, guardando la mappa sembrerebbe che la modifica di verde urbano interessi anche quella che è la strada che c'è in via don Andrea Gallazzi, giusto? si quella strada sterrata che entra verso il parcheggio, quindi se possibile chiederei magari un controllo, per evitare che venga recintato anche un pezzo di strada, è giusto una cosa per cui mi è caduto l'occhio in questo momento.”

FRATTINI

“Allora sulla cartografia, quella generale e anche di dettaglio, ho parlato oggi con l'architetto dello studio Mazzucchelli che ci sta seguendo, praticamente successivamente all'approvazione del PGT se ci fossero, ovviamente riferite a queste osservazioni, se ci fossero delle difformità verranno ovviamente corrette, quindi è nello stato delle cose.”

BOSSI

“Ok grazie.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n° 2 per le motivazioni risultanti dall'allegata contodedizione

OSSERVAZIONE n° 3 del 27.11.2018 prot. n. 8550 presentata da Bernasconi Luigia:

FRATTINI

“L'osservazione n. 3 chiede la trasformazione del mappale n. 2977 dall'ambito territoriale AG a zona edificabile

Il parere è il seguente:

Esaminato lo stato dei luoghi, si ritiene opportuno confermare la previsione urbanistica adottata segnalando che l'accoglimento della richiesta determinerebbe un ulteriore impiego di suolo in stato di naturalità, contravvenendo ai principi fondativi della legge, del PTCP e del PTR. Si segnala, altresì, che l'area in oggetto concorre alle compensazioni ambientali connesse all'esecuzione del collegamento infrastrutturale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo di cui alla deliberazione del C.C. n. 26 del 21.04.2016.

Si aggiunga che le considerazioni esposte, non interessano aree e aspetti oggetto di Variante.

Tutto ciò considerato, si propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 3 per le motivazioni risultanti dall'allegata contodedizione

OSSERVAZIONE n° 4 del 30.11.2018 prot. n. 8659 presentata da SAIEC Immobiliare sas:

FRATTINI

“L'osservazione n. 4 chiede di ripermire l'area di trasformazione AT3, con il fine di comprendere esclusivamente i mappali nn. 1208, 2811, 313, 2653, 2654.

Il parere è il seguente:

Valutato lo stato di fatto dell'area nonché compreso lo spirito della richiesta volto a una migliore attuazione del Piano, appurato che la modifica proposta non incide sostanzialmente sugli effetti indotti, si propone di accogliere la richiesta provvedendo alla ridefinizione del perimetro dell'area di trasformazione AT3 con il fine di includere esclusivamente i mappali nn. 1208, 2811, 313, 2653, 2654 pur tuttavia mantenendo inalterate le direttive adottate per detta trasformazione. Si propone il cambio di

destinazione urbanistica da area di trasformazione AT3 a ambito territoriale Aae per quota parte del mappale n. 1314 e mappale n. 998 Si specifica che il parziale a cambio di destinazione urbanistica non determina consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014. Le modifiche di cui sopra sono rese evidenti nell'allegato al presente parere tecnico. Quindi si propone di accogliere parzialmente l'osservazione.”

SINDACO

“Se ci sono Interventi su questo punto.”

MAFFIOLINI

“Una domanda al consigliere Minonzio, non ho capito, la lettera che ha letto a nome del Consigliere Trevisan è riferita a che punto, al 4 dell'ordine del giorno giusto? l'osservazione era che ci sono delle varianti che riguardano proprietà mie o di di parenti giusto? io escludo che ci sono varianti che riguardano questo.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere parzialmente** l'osservazione n° 4 per le motivazioni risultanti dall'allegata controdeduzione.

OSSERVAZIONE n° 5 del 10.12.2018 prot. n. 8916 presentata da Vanoni Marco:

FRATTINI

“L'osservazione n. 5 chiede di inserire nel Piano dei Servizi un'area da destinare alla sosta dei veicoli, sottraendola all'ambito extraurbano.

Il parere è il seguente:

Esaminato lo stato dei luoghi, si ritiene opportuno confermare la previsione urbanistica adottata segnalando che l'accoglimento della richiesta determinerebbe un ulteriore impiego di suolo in stato di naturalità, contravvenendo ai principi fondativi della legge, del PTCP e del PTR. Tutto ciò considerato, si ritiene di respingere l'osservazione.

Per cui la proposta è quella di respingerla.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 5 per le motivazioni risultanti dall'allegata contodeduzione

OSSERVAZIONE n° 6 del 11.12.2018 prot. n. 8960 presentata da Necchi Villa Della Silva A. e S.:

FRATTINI

“L'osservazione n. 6 chiede la modifica della destinazione urbanistica dei mappali nn. 93, 1427, 1428, 3907, 3905, 3903, 2869, 806 da ambito AG ad area verde priva di capacità edificatoria.

In subordine, si chiede che gli stessi mappali siano individuati quale pertinenza degli edifici esistenti situati nelle immediate vicinanze. Si allega l'indagine storica effettuata a sostegno della richiesta in merito alle pertinenze del compendio “Casa della Silva”

Il parere è il seguente:

Esaminato lo stato dei luoghi, valutata la documentazione storica comprovante l'uso delle aree oggetto dell'osservazione e la loro relazione con l'edificio, nonché compreso lo spirito della richiesta volto a una migliore attuazione del Piano, appurato che la modifica proposta non incide sostanzialmente sugli effetti indotti, si propone di accogliere parzialmente la richiesta provvedendo a classificare i mappali nn. 93 (quota parte), 1427, 1428, 3905 (quota parte), 3903, 2869, 806 come “Verde urbano” ai sensi dell'art. 21bis della disciplina del Piano delle Regole.

Per effetto della modifica di cui al precedente capoverso, si provvede all'adeguamento del perimetro proposto per l'ampliamento del PLIS Rile Tenore Olona; detta variazione sarà opportunamente segnalata agli enti preposti. Si specifica che il cambio di destinazione urbanistica dei suddetti mappali, pur determinando consumo di suolo ai sensi della L.r. 31/2014, garantisce comunque un bilancio ecologico positivo sull'intero territorio comunale. Si conferma, invece, la previsione urbanistica adottata per i mappali nn. 93 (quota parte), 3907, 3905 (quota parte).

Le modifiche di cui sopra sono rese evidenti nell'allegato al presente parere tecnico.

Si propone di accogliere parzialmente questa osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere parzialmente** l'osservazione n° 6 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 7 del 12.12.2018 prot. n. 8991 presentata da Motterle Ezio:

FRATTINI

“L'osservazione n. 7 chiede la modifica della destinazione urbanistica del mappale n. 1991 da ambito territoriale delle attività economiche a verde urbano.

Il parere è il seguente:

Esaminato lo stato dei luoghi, si ritiene opportuno confermare la previsione urbanistica adottata, proponendo di respingere l'osservazione.

Quindi si propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 7 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 8 del 14.12.2018 prot. n. 9057 presentata da Guagni Maria Teresa:
FRATTINI

“L'osservazione n. 8 chiede la ripermetrazione dell'area di trasformazione AT1, con il fine di escludere i mappali nn. 1928, 2745, 2746. Si chiede, inoltre, che il Piano elenchi i mappali inclusi nella suddetta area di trasformazione.

Il parere è il seguente:

Poiché la richiesta è volta ad ottenere quanto il Piano già prevede, non rendendosi necessarie modifiche, si propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 8 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione.

OSSERVAZIONE n° 9 del 14.12.2018 prot. n. 9058 presentata da S.Angelo sas di Ponti Angelo:

FRATTINI

“L'osservazione n. 9 chiede la modifica della disciplina del Piano delle Regole nelle modalità sintetizzate di seguito:

1. art. 20 comma 2: introdurre un nuovo comma con la seguente formulazione: “Negli interventi di ristrutturazione, anche con parziale demolizione, su edifici esistenti gli indici di cui sopra potranno essere derogati a condizione che vengano garantiti quelli esistenti prima dell'intervento”;
2. art. 66bis comma 5: sostituire “obbligatoriamente” con “di norma”; introdurre un nuovo comma con la seguente formulazione: “Nei casi di interventi su edifici dismessi che prevedono anche il cambio di destinazione ad attività commerciale si potrà monetizzare il 40% della superficie a parcheggio al costo al mq determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale;
3. art. 66bis comma 4: introdurre la seguente formulazione: “Nel caso di interventi su edifici dismessi che prevedano interventi di ristrutturazione e cambi di destinazione anche commerciali i rapporti di cui al punto b) 60% per i soli stalli e 40% per gli spazi di manovra) non dovranno essere verificati. In questi casi dovranno essere soddisfatte esclusivamente le superfici a parcheggio previste dall'art. 3.

Il parere è il seguente:

Si prende atto di quanto osservato, precisando quanto segue:

- art. 20 comma 2: si fa presente che la Variante ha introdotto, al comma 10 dell'art. 20, specifiche condizioni che consentono il superamento dei parametri stabiliti per l'ambito territoriale in caso di intervento su edifici esistenti. Poiché la richiesta è volta ad ottenere quanto il Piano già prevede, non rendendosi necessarie modifiche, si propone di respingere l'osservazione;
- art. 66bis commi 4 e 5: Le richieste sono tali da incidere sulla sostenibilità delle trasformazioni e delle previsioni di Piano; come tali, risultano non compatibili con l'impianto politico e strategico del Piano stesso e, pertanto, si propone di respingere l'osservazione."

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	2	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 9 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 10 del 14.12.2018 prot. n. 9059 presentata da Macchi Luca Giovanni:

FRATTINI

"L'osservazione n. 10 chiede la modifica della disciplina del Piano delle Regole nelle modalità sintetizzate di seguito:

- art. 66bis comma 2: riformulare il comma come segue: "A tali parcheggi vanno aggiunti quelli aperti al pubblico indicati dalla normativa sul commercio";
- art. 66bis comma 2: aggiungere "Nei casi di interventi su edifici dismessi che prevedono anche il cambio di destinazione ad attività commerciale si potrà monetizzare il 50% della superficie a parcheggio indicato dalla normativa sul commercio, al costo mq determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale";
- art. 53quater comma 1: aggiungere "Per gli interventi su edifici dismessi interessati da cambi di destinazione che prevedono medie strutture di vendita di tipo non alimentare, le aree di carico e scarico potranno non essere individuate a condizione che le operazioni di carico e scarico vengano effettuate in orari di chiusura al pubblico dell'attività. In questo caso tale impegno sarà espresso nella pratica edilizia e commerciale".

Il parere è il seguente:

Si prende atto di quanto osservato, segnalando che richieste tali da incidere sulla sostenibilità delle trasformazioni e delle previsioni di Piano risultano non compatibili con l'impianto politico e strategico del Piano stesso; pertanto, si propone di respingere l'osservazione."

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 10 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 11 del 14.12.2018 prot. n. 9060 presentata da Macchi Luca Giovanni:

FRATTINI

“L'osservazione n. 11 chiede la modifica della disciplina del Piano delle Regole nelle modalità sintetizzate di seguito:

- art. 20 comma 2: introdurre un nuovo comma con la seguente formulazione:

“Negli interventi di ristrutturazione, anche con parziale demolizione, su edifici esistenti gli indici di cui sopra potranno essere derogati a condizione che vengano garantiti quelli esistenti prima dell'intervento

Il parere è il seguente:

Si veda quanto controdedito all'osservazione Prot. n.9058 del 14.12.18

Pertanto, si propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 11 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 12 del 14.12.2018 prot. n. 9061 presentata da Bardelli Paola:

FRATTINI

“L'osservazione n. 12 chiede la modifica della destinazione urbanistica di parte del mappale 890 da Verde Urbano a ambito territoriale Adi, come da rappresentazione grafica allegata all'osservazione.

Si chiede, inoltre, la possibilità di realizzare fabbricati accessori (es. tettoie o semiporticati) di dimensione indicativa pari a m 4,00x5,00 all'interno delle aree classificate a Verde Urbano

Il parere è il seguente

Verificato lo stato dei luoghi, poiché trattasi di proposte di modifica finalizzate alla migliore attuazione del Piano che tuttavia non incidono sostanzialmente sugli effetti indotti, si propone di accogliere la richiesta provvedendo a:

- modifica della destinazione urbanistica di parte del mappale 890 da Verde Urbano a Ambito Territoriale Adi , in corrispondenza delle effettive pertinenze dell'edificio oggetto di recente intervento di ristrutturazione. Si specifica che il cambio di destinazione urbanistica non determina consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014
- modifica dell'art. 21bis dell'Apparato Normativo del Piano delle Regole come riportato nell'allegato al presente parere tecnico. Le modifiche di cui sopra sono rese evidenti nell'allegato al presente parere tecnico.

Si propone di accogliere questa osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n° 12 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 13 del 15.12.2018 prot. n. 9073 presentata da Edil Midaglia srl:

FRATTINI

“L'osservazione n. 13 chiede che la disciplina per l'ambito territoriale Adi ammetta la destinazione d'uso corrispondente all'artigianato di servizio.

Il parere è il seguente:

Verificato lo stato dei luoghi, poiché trattasi di proposte di modifica finalizzate alla migliore attuazione del Piano, si propone di accogliere la richiesta provvedendo a integrare l'Apparato normativo del Piano delle Regole mediante l'introduzione dei seguenti commi agli artt. 16 e 18, formulati come segue:

“5bis. Gli edifici che, alla data di adozione del PGT sono contrastanti con le previsioni del presente articolo, possono essere mantenuti a condizione che siano assoggettabili a sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di superfici, volume, altezza.

5ter. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considerano esistenti anche i fabbricati, o parte di essi, che sono stati edificati a rustico in forza di atti abilitativi rilasciati in applicazione del

previgente PRG, sui quali poter effettuare anche opere eccedenti la manutenzione straordinaria, purchè non comportanti aumento di superfici, volume, altezza del rustico esistente; quanto eccedente deve uniformarsi alle previsioni del PGT. Il completamento delle opere potrà comunque essere concesso solo a condizione che:

- l'attività che andrà ad insediarsi non sia insalubre di prima e seconda classe nonché di tipo molesto;

- siano applicate, per quanto possibile tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'edificio e delle attività esercitate, le eventuali disposizioni relative ad unità di paesaggio di cui al titolo I della presente disciplina.

Si propone di accogliere parzialmente questa osservazione.”

SINDACO

“Se ci sono osservazioni su questo punto.”

MINONZIO

“Sulla richiesta di ammettere a destinazione artigianale potremmo essere d'accordo, ma non possiamo concordare con l'inserimento dei commi agli articoli 16 e 18, perché queste avrebbero valenza non solo per l'immobile di cui alla richiesta di modifica in oggetto, ma anche su altri. Come è stato detto dal consigliere Trevisan, in occasione del Consiglio comunale in cui è stata adottata questa variante, sembrerebbe che nella zona intorno al cimitero di Gazzada siano presenti manufatti abusivi; il Vicesindaco Maffiolini ha risposto al suddetto intervento dichiarando “nello strumento attuale nessuno ha modificato quelle zone, ma proprio nessuno, non sono state prese neanche in considerazione, per cui non c'è nessun abuso da sanare, qualsiasi abuso, se c'è un abuso, c'è, resta, lo dichiari all'ufficio e l'ufficio farà i provvedimenti. Spiace smentire il Vicesindaco ma non è vero che nessuna modifica è stata fatta, quell'area infatti è passata da Verde privato a Verde urbano e di questo ne parla anche l'osservazione che si vedrà successivamente, che è la

numero 15; in questa al punto 3 viene fatto riferimento ad eventuali abusi edilizi e si scrive durante il dibattito consiliare che ha preceduto l'adozione della variante in oggetto, così come riportato nel testo della delibera Consiglio comunale 37/2018, è stato un riferimento alla presenza di eventuali abusi edilizi all'interno delle suddette fasce cimiteriali rispetto al quale gli amministratori hanno riferito che non c'è nessun abuso da sanare. Agli atti comunali risulta però che il dirigente Responsabile dell'area urbanistica del comune abbia comunicato, nel febbraio 2017, l'avvio di diversi procedimenti per delle verifiche in merito allo stato dei luoghi ricompresi proprio all'interno delle predette fasce di rispetto cimiteriale in ordine a costruzioni che sarebbero state eseguite in tali ambiti di rispetto cimiteriale, che per loro natura sono inedificabili; in considerazione di ciò si pone la necessità di appurare in che termini la cartografia della variante al PGT in oggetto si rapporta alle risultanze di cui alle succitate comunicazioni del dirigente tecnico comunale se in termini di eventuale recepimento o meno della presente di tali costruzioni. Dall'accesso agli atti che come consigliere di minoranza abbiamo fatto sembrerebbe che almeno fino a due o tre mesi fa nessuno dei destinatari dell'avvio al procedimento abbia risposto e che nemmeno i responsabili dell'ufficio tecnico o gli amministratori che sono stati informati attraverso la segnalazione del consigliere Trevisan in consiglio comunale o l'osservazione numero 15 abbiano accertato la presenza o meno di abusi. Tutta questa premessa perché risulta non chiara la motivazione della risposta all'osservazione 13 perché se viene accolta la richiesta di trasformare la zona in artigianale si deve andare a modificare gli articoli 16 e 18 introducendo i nuovi commi? perché regolamentare in modo così specifico le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria? perché riprendendo quello che è scritto si considerano esistenti fabbricati o parte di essi che sono stati edificati a rustico in forza di atti abilitativi rilasciati in applicazione del previgente PRG sui quali poter effettuare anche opere eccedenti la manutenzione straordinaria purché non comportanti aumento di superficie volume altezza del rustico esistente quanto eccedente devono uniformarsi alle previsioni del PGT. Premesso che da un'analisi della documentazione a nostre mani sembrerebbe che il rustico della richiedente sia in regola, sorge il sospetto che questa norma possa essere utilizzata per quelle pratiche che, dopo l'avvio del procedimento del febbraio 2017 alle quali nessuno stranamente ha dato seguito, a questo proposito vogliamo ricordare che nel DPR 380 del 2001 testo unico in materia edilizia l'articolo 36 "accertamento di conformità" dice che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23 comma 1, o in difformità da essa fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31 comma 3, 33 comma 1, 34 comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso e l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, quindi è possibile procedere ad un'autosanatoria solo in caso di procedure amministrative non corrette; ma con la conformità urbanistica regolare se un edificio non è sanabile, non si possono fare né manutenzioni ordinarie né straordinarie la violazione di legge avrebbe risvolti penali; questa norma così precisa e puntuale a riguardo un'area che è stata oggetto di avvio di procedimento da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico è stata portata a conoscenza degli amministratori sia in Consiglio comunale che tramite un'osservazione al PGT. Questo potrebbe far sorgere il sospetto che si voglia trovare la strada per sanare quegli immobili che anche visionando l'area tramite semplicemente Google Maps sembrano a ricadere in un'area di rispetto cimiteriale, quindi un'area assolutamente inedificabile. Alla luce di questo chiediamo proprio le motivazioni che hanno portato l'inserimento di questi commi agli articoli 16 e 18."

MAFFIOLINI

"Allora fermo restando che è tutto valido quello che ha detto il consigliere Minonzio; non si tratta di sanare nulla che non è sanabile, infatti non si usa la parola sanare; l'osservazione fatta è stata fatta dal costruttore in quanto un edificio, come è stato anche detto, partito col PRG e che non ha mai terminato; ha fatto un'osservazione, accolta parzialmente, per, diciamo, finire quel progetto iniziale basta; l'amministrazione, vista l'osservazione accoglie e recepisce, per quanto riguarda ci fossero altri edifici simili, ma non solo in quel contesto, su tutto il territorio, partiti e non finiti in cui il PGT ha modificato la destinazione, i

parametri che all'interno di quelle volumetrie, quelle del progetto iniziale si possano portare a termine. In sostanza è questo, non c'è nulla di sospetto, resta vivo e in essere quello che ho detto anche l'altra volta, cioè ciò che se c'è un edificio abusivo non è che fai una norma e con questa vengono salvati, anzi se sono abusivi l'ufficio poi ha il compito di perseguire e farli abbattere.”

MINONZIO

“Però in realtà questo non è stato fatto, perché era stato fatto un avvio del procedimento dall'ufficio tecnico nel 2017 poi almeno, appunto come ho detto, fino a due o tre mesi fa non è stata riscontrata alcuna risposta; inoltre l'altra cosa che c'è, perché andare a specificare in questo modo, cioè noi, assolutamente il fatto che sia parzialmente accolta quindi la richiesta del cambio di destinazione del terreno nulla da dire, però basta guardare semplicemente appunto su Google Maps e si vede che ci sono degli edifici che risultano abusivi perché sono all'interno della fascia di rispetto per cui sembra quasi che, Ok è stata inserita in questa osservazione però è applicabile in qualsiasi altro caso, quindi perché andare a specificare in questo modo.”

MAFFIOLINI

“Io cerco di rispondere, ripetere chiaramente ciò che ho già detto. Punto uno, allora per rispondere anche sul fatto che gli uffici sono partiti, c'era l'allora responsabile Brambilla, non c'è più, è arrivato un altro responsabile, oggi ne è arrivato un altro, per cui gli uffici con una certa stabilità probabilmente, penso che sul lavoro di ufficio non c'è nessuna imposizione dell'amministrazione sul fare o non fare, giusto per togliere qualsiasi dubbio. Quello che dice sugli edifici esistenti non c'entra nulla con questo; questa è l'osservazione che si va a votare, in cui, cerco di essere chiaro, nel caso specifico Midaglia che ha proposto l'osservazione, si trova in una situazione in cui ha un edificio non terminato ma che oggi il PGT, nato con destinazione residenziale e produttiva, oggi il PGT prevedeva solo residenziale, lui chiedeva di poter ripristinare lo stato di produttivo e residenziale, non di fare nessun'altra cosa. Il PGT esclude il produttivo, l'accoglimento parziale è esattamente in quello, in cui si dice siccome sei partito con una pratica, hai versato degli oneri, costo di costruzione, se non l'hai terminata ti viene data la possibilità di concludere quella pratica, né più né meno, senza aggiungere nulla di diverso, questo noi lo estendiamo su tutto il territorio, nel senso, se a Schianno in una zona qualsiasi diventata Adi, allora era un'altra zona col PRG, vale anche per quell'edificio, nel senso a memoria lo non lo so se esiste, perché non lo so questo, è il concetto che ci sta dietro a questa osservazione, tutto il resto, ripeto, se esiste un edificio abusivo in quella zona non c'entra niente con questo, qualsiasi edificio abusivo vale su tutto il territorio di Gazzada Schianno, non solo per l'area cimiteriale perché, ripeto, non c'è nulla di così. Questa è l'osservazione e la risposta è quella che noi andiamo ad accogliere parzialmente e in quel senso il ripristino di ciò che era stato concesso col PRG e, ripeto, l'accoglimento vale non solo nel caso specifico e basta, ma per tutti gli edifici in quelle condizioni sul territorio, che magari non ce ne sono, però non viene fatta ad hoc per un privato, viene fatta sul territorio.”

MINONZIO

“Infatti è proprio quello, cioè viene in questo caso data come risposta, in questo caso ma estendibile poi esatto qualora ci fossero altri casi uguali.”

MAFFIOLINI

“Ma con quelle caratteristiche, estesa in tutti i casi, ripeto, che probabilmente non esistono su tutto il territorio, non si sta parlando di, ripeto, non si sta parlando di edifici abusivi, ma edifici di cui è stata presentata una pratica regolare, cioè stiamo parlando di questo e sia ben chiaro.”

FRATTINI

“Io volevo fare una domanda al consigliere Minonzio, io non sono un tecnico però volevo capire, le fasce di rispetto cimiteriale probabilmente erano già previste dal PRG, su questa costruzione il titolo abilitativo arriva dal precedente PRG, se mi può rispondere.”

MINONZIO

“Arrivano da uno Stato precedente e probabilmente ad essere puntigliosi bisognava stare più attenti a quando è stato dato l'inizio lavori probabilmente; detto ciò non c'ero io allora quindi io sto facendo riferimento a un'osservazione che è stata presentata e stavo chiedendo una chiarezza, semplicemente.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere parzialmente** l'osservazione n° 13 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 14 del 15.12.2018 prot. n. 9074 presentata da Tosetto Claudio:

FRATTINI

“L'osservazione n. 14 avanza considerazioni generali in merito alle scelte e alle strategie di Piano per l'area di trasformazione AT1, che comporterebbero un impatto paesaggistico “devastante” e sarebbe in contrasto con la L.r. 31/2014.

Il parere è il seguente:

L'osservazione presentata concerne argomenti di carattere fondativo, che come tali non possono essere oggetto di specifica contoduzione in fase di approvazione della Variante, posto che l'istituto dell'osservazione deve essere finalizzato al mero perfezionamento del Piano così come adottato, senza tuttavia determinare alterazioni radicali nell'impianto dello strumento.

Si segnala che non sussiste contrasto nei confronti delle disposizioni di cui alla L.r. 31/2014, dato che quanto previsto per l'AT1 conferma sia per estensione territoriale che per peso insediativo quanto già stabilito dal precedente PGT; pertanto, non si verifica consumo di suolo.

Ciò detto, poichè l'osservazione non delinea una richiesta chiaramente riconoscibile, si prende atto di quanto segnalato senza che il parere determini necessità di modificazione o integrazione degli atti di PGT adottato.

SI propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 14 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 15 del 15.12.2018 prot. n. 9075 presentata da Minonzio Alfonso e Garri Frank:

FRATTINI

“L'osservazione n. 15 chiede un complessivo riesame del procedimento, finalizzato ad una nuova adozione da parte del Consiglio Comunale, allo scopo di:

1. superare le carenze della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica allegata al PGT;
2. revoca dell'area monofunzionale AMF6, incompatibile con il prevalente regime giuridico di inedificabilità assoluta relativo alle zone di vincolo cimiteriale;
3. chiarire se in cartografia sia restituita la presenza di -si riporta integralmente- “costruzioni indicate nelle comunicazioni di avvio dei procedimenti di verifica da parte dello stesso Comune di Gazzada Schianno” ossia “eventuali abusi edilizi all'interno delle fasce cimiteriali”. Si chiede altresì di chiarire se e con quale provvedimento sanzionatorio siano stati conclusi detti procedimenti;
4. rendere noto il provvedimento di soppressione del “vecchio cimitero”, che si troverebbe in corrispondenza dell'area di trasformazione AT4.

Si chiedono chiarimenti riguardo le modalità di applicazione dell'art. 78 del D.Lgs n. 267/2000.

Si rimanda al testo dell'osservazione per l'approfondimento delle tematiche qui sintetizzate.

Il parere è il seguente:

Si prende atto di quanto osservato, precisando quanto segue:

1. posto che la componente geologica, idrogeologica e sismica non è oggetto del procedimento, alla Variante adottata è allegata, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex allegato 15) che ne assevera i contenuti. Per quanto attiene il recepimento del PGRA, si rimanda alla controdeduzione dell'osservazione n.1 prot. n.8386 del 20.11.18;
2. l'area monofunzionale AMF6 corrisponde alle fasce di rispetto cimiteriale recepite dal PGT previgente e non oggetto di Variante. L'introduzione di detta classificazione, avente effetti esclusivamente normativi, è finalizzata a una migliore attuazione del Piano e non comporta il riconoscimento di diritti edificatori; quanto disposto dall'art. 22 risulta coerente con le limitazioni dettate dalla presenza del vincolo cimiteriale;
3. le considerazioni esposte, poiché interessanti aree e aspetti non oggetto di Variante, non risultano pertinenti all'istituto dell'osservazione.
4. come già riportato al precedente punto 2, le fasce di rispetto cimiteriale sono state recepite dal PGT previgente e non sono oggetto di Variante. Ciò detto, si segnala che detto PGT non restituiva la presenza di cimiteri né fasce di rispetto in corrispondenza dell'area di trasformazione AT4. Si aggiunga che, il riconoscimento dell'AT4 quale sito strategico per gli obiettivi di trasformazione del territorio comunale avveniva già nel PGT previgente e che la Prima Variante ha confermato tale ruolo.

Le richieste di chiarimenti avanzate in merito alla regolarità degli aspetti procedurali, poiché interessanti aree e aspetti non oggetto di Variante, non risultano pertinenti all'istituto dell'osservazione.

Si propone quindi di respingere tale osservazione.”

SINDACO

“Se ci sono interventi su questo punto.”

MINONZIO

“Allora in merito a questa osservazione ribadiamo ciò che abbiamo detto per l'osservazione numero 1 e inoltre aggiungiamo che come è stato detto dal consigliere Trevisan in occasione del Consiglio comunale in cui è stata adottata questa variante sembrerebbe che nella zona attorno al cimitero di Gazzada siano presenti manufatti abusivi e, sempre il vicesindaco aveva risposto dichiarando nello strumento attuale nessuno ha modificato queste zone, ma proprio nessuno, non sono state prese neanche in considerazione, per cui non c'è nessun abuso da sanare qualsiasi abuso, se c'è un abuso c'è, resta, lo dichiaro all'ufficio e l'ufficio farà i provvedimenti. Anche qua spiace smentire il Vicesindaco ma non è vero che nessuna modifica è stata fatta quell'area infatti è passata da Verde privato a Verde Urbano, quella nuova destinazione in quelle aree

dove prima non si poteva fare nulla con l'articolo 21-bis verde Urbano è ammessa la realizzazione di piscine scoperte, sia interrato che fuori terra nel rispetto dell'ambiente naturale, della morfologia del terreno e delle principali presenze vegetazionali esistenti. Ma oltre a questa possibilità nella variante al PGT è stata anche ammessa la realizzazione di fabbricati accessori per il ricovero dei mezzi di gestione delle aree verdi private; la risposta che ci verrà data immaginiamo che sia quella che sono aree di rispetto cimiteriali e come tali inedificabili, ma sorgono due domande; la prima perché nella variante al PGT queste aree sono state modificate da Verde privato a Verde Urbano che concede la possibilità di realizzare piscine, fabbricati accessori e la seconda perché la retinatura di queste aree non è la stessa di quelle che ci sono sulla destra del cimitero guardando da via Gallarate; questa retinatura è corretta e non crea dubbi sulla destinazione di queste aree, evidente che ad essere buoni questa modifica qualche dubbio lo solleva, ed è tutto fuorché trasparente perché genera aspettative, confusione, perché occorre ricordarlo su quelle aree ci sono sospetti di abusi edilizi tanto che il responsabile dell'ufficio tecnico già nel febbraio 2017 ha avviato un procedimento al quale nessuno dei proprietari degli immobili ha dato risposta. Oltre alle domande di cui sopra chiediamo agli assessori competenti quali esiti abbiano dato le segnalazioni fatte nel Consiglio del 4 ottobre quindi più di 5 mesi fa e riportate anche nell'osservazione oggetto di discussione”.

MAFFIOLINI

“Allora, visto che le risposte se le è già date, le sa già, le ribadisco, cioè le faccio io una domanda, nella zona di rispetto cimiteriale è ammessa l'edificazione? consigliere Minonzio me la può registrare.”

MINONZIO

“Nell'area di rispetto cimiteriale no.”

MAFFIOLINI

“Perfetto, per cui ribadisco esattamente quello che ha detto lei, quello che ci sta sotto l'ha messo l'estensore del Piano, non è una volontà dell'amministrazione; il verde privato in questo piano non esiste più, esiste il verde urbano e tutto ciò che è nel TUC, che è stato messo come Verde Urbano tutto ciò che è esterno al TUC che è messo come zona agricola e questa è stata la motivazione che l'estensore ha uniformato, nel caso specifico e ragionato la domanda; nell'adozione il cimitero di Schianno ha un'altra retinatura perché fuori dal TUC solo quello, per cui tutto ciò che ricade all'interno di un limite cimiteriale è inedificabile.”

MINONZIO

“E va bene, se il verde privato in questo piano non esiste più anziché metterlo Verde Urbano, che comunque prevede certe edificazioni perché ho letto quello, non è chiara questa cosa, mi perdoni, perché non avete utilizzato il medesimo retino che viene utilizzato dall'altra parte che è proprio quello dell'area di rispetto cimiteriale, anziché mettere il Verde Urbano che invece prevede la possibilità di costruire, non è chiara questa cosa .”

MAFFIOLINI

“Consigliere Minonzio glie lo ripeto per l'ultima volta. Cimitero di Gazzada, Cimitero di Schianno, limite rispetto cimiteriale, limite rispetto cimiteriale, il cimitero di Gazzada è all'interno del TUC (tessuto urbano consolidato), il cimitero di Schianno è fuori dal TUC (tessuto urbano consolidato), tutto ciò che è verde nel TUC è Verde Urbano, tutto ciò che è verde fuori dal TUC non può essere verde urbano in quanto agricolo, ma non lo decido io, nel senso che lo decide la normativa, dalla regionale a scendere, io più di così non so cosa risponderle.”

MINONZIO

“Mi ha risposto in questo modo a una parte, io avevo chiesto anche agli assessori competenti quale esiti abbiano dato le segnalazioni che erano state fatte.”

MAFFIOLINI

“Io le ho già risposto prima, lo ribadisco, ci sono stati anche dei procedimenti aperti da un Responsabile che non è più in essere, abbiamo avuto un evolversi di persone all'ufficio, le persone che sono arrivate sono andate, ne è arrivata un'altra, probabilmente nel tempo se c'è qualcosa di aperto riuscirà anche a sistemarlo tutto. Più di così veramente non so cosa dirle e, ribadisco, l'avevo già spiegato e detto prima.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti		Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 15 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 16 del 17.12.2018 prot. n. 9122 presentata da GIBAPLAST sas di Barbieri G:

FRATTINI

“L'osservazione n. 16 chiede di assegnare un indice specifico di edificabilità con il fine di ammettere -si riporta integralmente- “un ampliamento della slp fino al 50% della superficie territoriale al fine di usufruire dei terreni liberi adiacenti dei mappali n. 1982 e 1983.

Il parere è il seguente

Si fa presente che il Piano riconosce le aree monofunzionali (quindi anche il sito oggetto dell'osservazione) quali episodi manifestamente devianti rispetto alle generali caratteristiche dell'ambito territoriale in cui sono insediate; pertanto, la disciplina specifica è limitata a garantire la sussistenza delle attività insediate oltre ad ammettere eventuali adeguamenti tecnologici ritenuti necessari. Pur comprendendo lo spirito della richiesta, poiché le modifiche relative a diritti, indici, parametri tali da incidere sulle potenzialità insediative risultano non compatibili con l'impianto politico e strategico del Piano, si propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 16 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 17 del 17.12.2018 prot. n. 9123 presentata da Responsabile Area Tecnica del Comune:

FRATTINI

“L'osservazione n. 17 riguardante

a) Artt. 15, 16, 18, 20: viene erroneamente indicato il rapporto di copertura in luogo del parametro Ic - Indice di copertura

b) Art. 54: alla lettera i), il paragrafo che inizia con “Nel caso di costruzioni interrato ...” e quello successivo devono essere giustificati come paragrafi a sé stanti.

c) Art. 18: deve essere soppresso il riferimento al parametro SEATT, giacché applicabile per definizione esclusivamente agli ambiti di completamento e alle aree di trasformazione.

d) Art. 66bis: con il fine di non incorrere in errori interpretativi, si propone di riformulare il periodo “A tali parcheggi ...[...]... commercio” come segue: “A tali parcheggi vanno aggiunti quelli aperti al pubblico indicati dalla normativa sul commercio”.

Si segnala l'errore materiale sugli elaborati cartografici del Piano delle Regole, nella cui legenda è indicata la sigla Apr in luogo di Aae.

Il parere è il seguente

Poiché trattasi di osservazione volta al perfezionamento delle condizioni applicative del Piano, si prende favorevolmente atto di quanto segnalato, provvedendo alla riformulazione degli articoli e alla correzione degli errori materiali così come osservato.

Si provvede a correggere il comma 9 dell'art. 22 dell'Apparato normativo del Piano delle Regole in coerenza con quanto richiesto per gli artt. 15, 16, 18, 20.

Si propone di accogliere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n° 17 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 18 del 17.12.2018 prot. n. 9124 presentata da Bosco Francesco:

FRATTINI

“L'osservazione n. 18 segnala l'opportunità di introdurre la previsione di nuovi tracciati viabilistici, con il fine di ridurre il livello di congestionamento della rete attuale. Nello specifico si fa riferimento alla necessità di una connessione viabilistica tra la Via Roma e la Via Italo Cremona.

Il parere è il seguente:

La riduzione del livello di congestionamento della rete viabilistica locale è un tema fortemente sentito dall'Amministrazione Comunale, che con la Prima Variante al PGT ha riesaminato l'intero assetto viabilistico con l'obiettivo di ottimizzare la configurazione della rete esistente limitando l'azione di Piano a interventi mirati di gerarchizzazione dei flussi. Si noti, tuttavia, come le incerte condizioni economiche e sociali sopraggiunte nel corso dell'ultimo quinquennio abbiano messo in evidenza la necessità di privilegiare, anche in tema di infrastrutture per la mobilità, le azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente piuttosto che di attuazione di nuove previsioni insediative; tali condizioni possono facilmente concorrere a determinare la derogabilità di talune previsioni alla scala locale circa la realizzazione di nuovi tratti della viabilità comunale, ritenendo che privilegiare azioni puntuali di miglioramento dei collegamenti interni, sia sotto il profilo della funzionalità che della qualità dello spazio urbano, sia una strategia maggiormente virtuosa. Si aggiunga che la scelta di ottimizzare la rete esistente concorre anche a limitare il consumo di suolo libero attualmente in stato di naturalità. Ciò detto, nel

riconoscere che talune aree - nella fattispecie le aree di trasformazione AT4 e AT5- possono concorrere al miglioramento delle connessioni territoriali, l'esame dell'osservazione ha permesso di constatare l'opportunità di preservare parte delle aree di trasformazione AT4 e AT5 per future azioni per l'innalzamento del livello di funzionalità urbana e permeabilità tra il centro abitato di Gazzada e gli insediamenti posti a sud del rilevato ferroviario, individuando un limite di non edificabilità. Le volumetrie previste rimangono invariate rispetto alle direttive adottate. L'attuazione delle previsioni in capo alle aree AT4 e AT5 potrà avvenire:

a) nel rispetto della linea di non edificabilità di cui sopra, così come sancita dalle direttive del Documento di Piano;

b) in alternativa, in recepimento degli esiti di uno specifico studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un collegamento infrastrutturale per la connessione tra le vie Roma e Italo Cremona. Le modiche di cui sopra sono rese evidenti nell'allegato al presente parere tecnico.

Si propone di accogliere parzialmente questa osservazione.”

SINDACO

“Se ci sono interventi sull'osservazione n. 18.”

BOSSI

“Io voglio ringraziare perché avete accettato questa osservazione e perché sono state identificate le aree su cui mantenere le linee di inedificabilità per fare in modo di costruire un eventuale infrastruttura tra via Roma e via Italo Cremona; non sono d'accordissimo sull'introduzione a quello che è stato accolto, in cui si dice che si predilige la valorizzazione dell'esistente piuttosto che creare nuovi insediamenti, effettivamente nel PGT dei nuovi insediamenti con questa variante li stiamo andando a creare, quindi molto probabilmente l'aspetto viabilistico è comunque importante.”

FRATTINI

“Sì, gli insediamenti erano già presenti perché questa è una variante su cose che erano già spezzate.”

MAFFIOLINI

“Preciso, la variante in essere al piano attuativo è che è stato spezzato, diciamo la parte dell'Italocremona e la parte del Bianchi, ma era già nel PGT in essere diciamo prima della adozione della variante le volumetrie presenti per cui non sono state introdotte; questo è il cappello che ha diciamo letto e ha fatto tutto diciamo da introduzione alla variante del PGT.”

MINONZIO

“Sì anch'io volevo dire che è apprezzabile il fatto che sia stata parzialmente accolta, anche se forse ci voleva più chiarezza sulla possibilità effettiva di realizzare un collegamento viabilistico, viste le problematiche che ci sono.”

MAFFIOLINI

“Allora sullo spunto dell'osservazione, comunque, oltre ad introdurre, diciamo, la perimetrazione per la salvaguardia, è volontà poi dell'amministrazione dare seguito con uno studio di fattibilità, per cui dare un incarico a una persona competente perché, comunque, si parla ma fondamentalmente bisogna anche fare uno studio per vedere se poi c'è la fattibilità di realizzare l'opera, e questo sarà dato in seguito, sicuramente nei prossimi mesi e resta comunque a, diciamo, a supporto se lo studio dimostrasse la fattibilità e ben venga; e da lì si potranno fare tutti i ragionamenti del caso.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	11	
Contrari	--	
Astenuti	1	Minonzio
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere parzialmente** l'osservazione n° 18 per le motivazioni risultanti dall'allegata contodedizione

OSSERVAZIONE n° 19 del 17.12.2018 prot. n. 9125 presentata da Mazzucchelli Guido:

FRATTINI

“L'osservazione n. 19 chiede il cambio di destinazione urbanistica da ambito territoriale AG ad ambito Adi. In subordine, modifica dell'art. 27 della disciplina del Piano delle Regole con il fine di ammettere la realizzazione di strade bianche o con superfici completamente drenanti per accesso ai lotti finitimi.

Il parere è il seguente:

Poiché trattasi di osservazione volta al perfezionamento delle condizioni applicative del Piano, si prende favorevolmente atto di quanto segnalato, provvedendo ad integrare l'art. 27 dell'Apparato Normativo del Piano delle Regole come specificato di seguito: “11bis. All'interno delle aree agricola è ammessa la realizzazione di strade bianche o con superfici completamente drenanti per accesso ai lotti finitimi

Si propone di accogliere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n° 19 per le motivazioni risultanti dall'allegata contodedizione

OSSERVAZIONE n° 20 del 17.12.2018 prot. n. 9126 presentata da Magnani Elisabetta:

FRATTINI

“L'osservazione n. 20 chiede con riferimento all'art. 100 della disciplina del Piano delle Regole, si chiede che la dotazione minima di parcheggi per la funzione produttiva sia calcolata valutando il numero di addetti.

Il parere è il seguente:

Posto che l'osservazione si riferisca agli artt. 66 e 66bis dell'Apparato Normativo adottato del Piano delle Regole, si conferma la modalità di calcolo della dotazione minima di parcheggi, per ciascuna destinazione d'uso, in funzione del carico urbanistico impresso.

Si propone di respingere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n° 20 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

OSSERVAZIONE n° 21 del 17.12.2018 prot. n. 9133 presentata da Vanoni Marco:

FRATTINI

“L'osservazione n. 21 chiede con riferimento all'area di trasformazione AT4,
- di consentire l'attuazione per parti delle previsioni definite dal Documento di Piano;
- di escludere il mappale di proprietà del Comune di Gazzada Schianno dal perimetro dell'AT4.

Il parere è il seguente:

Poiché trattasi di osservazione volta al perfezionamento delle condizioni applicative del Piano, si prende favorevolmente atto di quanto segnalato provvedendo alla modifica del perimetro dell'AT4 mediante esclusione del mappale n. 3111 di proprietà del Comune di Gazzada Schianno e conseguente classificazione del mappale come Area per Servizi. L'esame dell'osservazione ha permesso di riconoscere l'opportunità di consentire l'attuazione per parti delle previsioni in capo alle aree di trasformazione individuate dal Documento di Piano. Le modifiche di cui sopra sono rese evidenti nell'allegato al presente parere tecnico.

Si propone di accogliere l'osservazione.”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	--	
Astenuti	3	Carabelli – Minonzio – Bossi -
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n° 21 per le motivazioni risultanti dall'allegata contoduzione

SINDACO

“Allegati al parere tecnico trovate anche i pareri degli Enti.”

FRATTINI

“Il Sindaco mi ha preceduto, i pareri degli enti sono un mero recepimento perché ovviamente come per ogni PGT sono arrivati i pareri ATS Insubria, ARPA Regione Lombardia, Provincia di Varese e Regione Lombardia, e sono pareri, praticamente come avete potuto leggere, integralmente accettati. A conclusione di questo intervento io volevo ringraziare anzitutto lo studio che ci già seguito, l'ing. Mazzucchelli e l'arch. Vangelista, i Responsabili dell'area tecnica, questo PGT è partito con l'ing. Nocco e poi il nuovo Responsabile arch. Turconi e gli altri due funzionari dell'ufficio, il dott. Gecchele e la

geom. Tosetto e poi ringrazio per questi anni diciamo la Giunta e tutta la maggioranza, per la collaborazione, per la discussione, perché arriviamo sì magari un po' tardi all'approvazione di questo PGT, ma è stato un documento condiviso che ha visto veramente il contributo di tutti, veramente di cuore ringrazio tutti.”

MAFFIOLINI

“Io vorrei introdurre due votazioni di piccoli, chiamiamoli aggiustamenti, che riguardano allora uno è per quanto riguarda la restituzione ad ADI, per quanto riguarda la zona del circolo di Schianno noi abbiamo introdotto con la variante la zona di servizio, visto l'intervento del progetto che c'è in essere, va definita bene la cartografia che viene restituita che è tutta la parte che non riguarda il progetto, viene restituita ad ADI, che è di proprietà del circolo, mi riallaccio a quello che diceva l'assessore Frattini, cioè fa parte della ricalibratura nei casi di restituzione di edifici però volevo appunto dividerla con tutti in modo che lo stesso circolo sulla sua parte potrà comunque mantenere in essere vivi i suoi diritti; come avevamo sempre detto e i suoi, diciamo, desideri e voglia di fare ecco, se lasciamo il retino ASE area di servizio vuol dire che il comune vuole acquisirlo e non è mai stata la volontà, abbiamo sempre detto e condiviso che era legato al progetto della compensazione di Pedemontana per la parte che interessava.

Poi per quanto riguarda il piano delle regole c'erano due precisazioni che ho visto, che poi anche l'ufficio non aveva corretto per quanto riguarda l'articolo 54 bis, nel punto uno dove c'è la definizione di autorimesse - trattasi di edificio completamente privo delle caratteristiche di abitabilità. sono considerati fabbricati accessori due punti c'è l'elenco si arriva ad autorimesse pertinenziali di unità immobiliari e andiamo a stralciare la parentesi (come così risulta da atto registrato e trascritto) e poi nel punto 7 in ambito extraurbano, per cui quanto riguarda in ambito è fuori dal TUC agricola è consentita la realizzazione di piscine e sicuramente se di pertinenza manca un pezzo di pertinenza di edifici residenziali esistenti e di attività agrituristica e poi per quanto riguarda l'articolo 54 sempre richiamato, distanza dai confini nel punto distanza confini c'è scorrendo ove si tratta di manufatti accessori realizzabili a seguito di stipula di specifico accordo tra confinanti mediante atto registrato e trascritto andremo ad eliminare anche quella parte in questo punto il resto soltanto manufatti accessori purchè collocati a una distanza minima di 5 metri dalle pareti in genere finestre tra parentesi finestre e non finestrate degli edifici principali esistenti sul fondo confinante.”

SINDACO

“Dobbiamo votare queste modifiche che vengono fatte all'interno delle norme, che sono aggiustamenti rispetto a quelle che erano inizialmente state approvate, queste correzioni possiamo votarle separatamente.”

MAFFIOLINI

“Le votiamo separatamente e le dico una ad una.

Per quanto riguarda il Circolo è la, diciamo, ridefinizione del perimetro, circolo era ADI con la variante è stato introdotto area di servizio diciamo in abbondanza rispetto a quella che è usata dal progetto, per cui la restituzione dell'ADI, la restituzione dell'area com'era prima della parte non interessata al progetto, è una ricalibratura, questo permette al circolo di mantenere in essere tutta la sua proprietà.”

MINONZIO

“Sì io dico che mi asterrò perché avrei preferito vedere la cosa sia riguardo il circolo che le correzioni del piano delle regole scritte prima del consiglio e non sapute così all'ultimo, che effettivamente non posso neanche vedere il reticolo come sarà, quindi preferisco astenermi.”

SINDACO

“Sì in effetti sono correzioni d'ufficio che sono arrivate proprio in ultimo, proprio perché ci siamo accorti anche grazie all'assessore Maffiolini che ha fatto un lavoro certosino sugli articoli, di queste piccole correzioni che non influiscono, però magari servono per rendere più snelli anche certi iter, senza nulla togliere alla regolarità dell'apparato normativo.

Quindi mettiamo ai voti questa ripermetrazione del circolo.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	11	
Contrari	--	
Astenuti	1	Minonzio
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** la ridefinizione del perimetro del Circolo di Schianno come indicato nell'intervento dell'Assessore Maffiolini.

MAFFIOLINI

“Per quanto riguarda il piano delle regole quindi sono l'articolo 54 e 54-bis in quei punti che ho già elencato.”

SINDACO

“Quindi mettiamo in votazione questa piccola correzione sui due articoli 54 e 54-bis prima menzionati dall'Assessore Maffiolini”

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	12	
Favorevoli	11	
Contrari	--	
Astenuti	1	Minonzio
Votanti	12	

DELIBERA

di **accogliere** le precisazioni come indicato nell'intervento dell'Assessore Maffiolini con riferimento agli articoli 54 e 54 bis del Piano delle Regole.

Successivamente,

CON voti n° 9 favorevoli, n° – contrari e n° 3 astenuti (Carabelli – Minonzio e Bossi) espressi in forma palese, essendo n° 12 i consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) di **prendere atto** delle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che vengono integralmente richiamate;
- 2) di **recepire** i pareri e le osservazioni formulati alla I^ variante generale del PGT di Gazzada Schianno, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Varese, dall'ATS Insubria, dall'ARPA- Dipartimento di Varese secondo i contenuti del documento “*parere tecnico in merito alle controdeduzioni alle osservazioni e al recepimento dei pareri pervenuti dagli Enti*”, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di **accogliere, accogliere parzialmente o di non accogliere** le osservazioni, come dalle suddette risultanze e riportate nell'elenco “*parere tecnico in merito alle*

controdeduzioni alle osservazioni e al recepimento dei pareri pervenuti dagli enti", allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- 4) di **apportare le modifiche** agli atti costituenti la I^a variante del Piano di Governo del Territorio, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 4 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, conseguenti alle indicazioni riportate nel presente provvedimento, nei documenti di cui ai precedenti punti e all'accoglimento e al parziale accoglimento delle osservazioni;
- 5) di **approvare definitivamente**, gli atti della I^a variante generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gazzada Schianno, secondo la proposta adottata e costituita dagli elaborati elencati in premessa, come modificata e integrata a seguito di quanto disposto con la presente deliberazione, e secondo quanto indicato al successivo punto;
- 6) di **demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico, con l'ausilio dei professionisti estensori del PGT, all'adeguamento delle tavole cartografiche e dei documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, attraverso la trasposizione dei contenuti della presente deliberazione e in relazione alle osservazioni esaminate, come sopra riportate;
- 7) di **demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico, ad avvenuta trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 10, della L.R. 12/2005, al deposito degli atti costituenti il PGT definitivamente approvati e di pubblicarli sul sito web istituzionale dell'Amministrazione comunale;
- 8) di **dare atto** che la I^a variante generale al PGT, acquisirà efficacia con la pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, secondo le procedure previste nell'art. 13, comma 11 della L.R. n. 12/2005.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti n° 9 favorevoli, n° – contrari e n° 3 astenuti (Carabelli – Minonzio e Bossi) espressi in forma palese, essendo n° 12 i consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata l'urgenza di procedere ai successivi adempimenti.

SINDACO

"Vi ringrazio per la presenza, avete trovato un foglio che vi ha distribuito prima l'assessore Lorusso, è un invito per il prossimo gemellaggio. Se volete essere presenti a questa cena sarebbe gradita la vostra presenza grazie."

ALLEGATI:

- Parere tecnico in merito alle controdeduzioni alle osservazioni + allegato con elaborati grafici;
- Pareri tecnici ex artt. 49, 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- Attestazione deposito atti e n° osservazioni.